



**COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA, PER la gestione DEI SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI PRIMA L'INFANZIA (Nido e spazio gioco educativo) – CRESCO GIOCANDO- Bagnone e Villafranca in L. - PER I BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 7 MESI E 3 ANNI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(ART. 26 comma 3, D. Lgs. 81/08)

1. INTRODUZIONE

1.0 PREMESSA E SCOPI DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto per l'affidamento dei servizi **EDUCATIVI ASSOCIATI PRIMA L'INFANZIA (nido e spazio gioco educativo) –CRESCO GIOCANDO- Bagnone e Villafranca in L.- PER I BAMBINI IN ETA'COMPRESA TRA I 7 MESI E 3 ANNI**

PER UN MASSIMO DI 36 BAMBINI per gli anni 2020 e 2021, 2022 in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè:

- a . per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;
- b . per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

c. per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto;

d. il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze rientra nella casistica del comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs n. 106 del 03/08/2009 e pertanto riporta una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;

e. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (Impresa affidataria), prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi dove verrà espletato il contratto. L'esecutore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione che costituisce appendice contrattuale. I servizi affidati e le attività previste dall'appalto sono puntualmente riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e consistono principalmente nei seguenti punti:

1. Attività ludica e ricreativa-educativa dei bambini con l'utilizzo degli spazi e dei giochi presenti nella struttura;
2. Assistenza ai bambini per tutte le funzioni e necessità comprese quelle igieniche, sporzionamento, distribuzione e somministrazione, con l'uso di vasellame, piatti e posate tradizionali e tovaglie usa e getta, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dei pasti agli alunni, al personale docente;
3. Assistenza dei bambini durante la consumazione dei pasti.

1.1 Contenuti

Con il presente documento unico preventivo (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese, già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni

- sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto stesso;
- sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto;
- sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai rischi interferenti.

In particolare vengono determinati i costi della sicurezza tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico dell'Amministrazione, quale proprietaria degli immobili, e restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro. Il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono pertanto riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività dell'impresa appaltatrice, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi. Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

1.2 Finalità

Il DUVRI è un documento tecnico che viene redatto contestualmente al capitolato speciale d'appalto per essere successivamente legato al contratto. Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) "si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare una dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri l'interferenza. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi, presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto". Il DUVRI deve essere considerate alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. E'opportuno inserire nel capitolato d'oneri un'apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

1.3 Definizioni

La terminologia utilizzata all'interno del presente documento ha come riferimento i termini e le relative definizioni di cui all'art. 2 D. Lgs. n, 81/08. In particolare si riportano di seguito le principali definizioni: Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio (R) e funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno. Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, Finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al Fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; il lavoratore di cui al decreto legislative 1° dicembre 1997, n. 468, successive modificazioni; Datore di lavoro: il soggetto Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (art. 2 comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 81/08). Datore di lavoro committente: Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. N. 81/08. Appalti pubblici di forniture: Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D.Lgs. 163/2006). Appalti pubblici di servizi: Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all' allegato II del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006). Concessione di servizi: E' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 co. 12 D.Lgs. 163/2006). Appalto misto: E' un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art. 14 co. 1 D.Lgs, 163/2006). Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia Finanziaria e tecnico funzionale.

Luoghi di lavoro: I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lettera c) D.Lgs 11. 81/08) ovvero nell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t9 D.Lgs. n. 81/08), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda, DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenza, di cui all'art. 26 comma 3 del D, Lgs n. 81/08), da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre: i rischi da interferenze. Rischi interferenti: Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziali nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Stazioni appaltanti: L'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 co. 33 del D.Lgs. 163/2006.

1.4 Struttura del documento

1. PREMESSA E SCOPI DEL DOCUMENTO
2. CRITERI E MODALITA' DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. COMPITI E RESPONSABILITA'
4. DATI AZIENDALI ED IDENTIFICATIVI DELLE SEDI OPERATIVE
5. PREVENZIONE INCENDI, EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
6. DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE
7. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO

8. ATTREZZATURE DI LAVORO
9. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
11. RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
12. SCHEDE DI RISCHIO
13. MISURE PREVENTIVE
14. COSTI DELLA SICUREZZA
15. CONCLUSIONI
16. CERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

2. CRITERI E MODALITA' DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 Considerazioni generali

La valutazione dei rischi da interferenze, cui possono essere esposti i lavoratori e gli utenti delle strutture pubbliche presso le quali viene svolto il servizio oggetto dell'appalto, ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti della ditta appaltatrice ed il personale operante nelle strutture esaminate vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie specifiche mansioni. Tale valutazione dei rischi è: 1) correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; 2) finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. Pertanto la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nelle strutture pubbliche esaminate, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, nonché alle procedure di lavoro poste in essere.

2.2 Metodologia dei criteri adottati

La metodologia adottata nella presente valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. n. 81/08. La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto l'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti laddove si possono presentare sovrapposizioni di percorsi ed attività tra gli addetti della ditta appaltatrice ed il personale e gli utenti delle strutture in esame. In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato con gradualità : (improbabile, poco probabile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità : lieve, medio, grave, molto grave). Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la l'entità del rischio. Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi); esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ° eliminazione dei rischi; o sostituire ciò che é pericoloso con ciò che non e pericoloso e lo e meno;
- ° combattere i rischi alla fonte;
- ° applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- ° adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- ° cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

I rischi sono stati valutati tenendo conto delle seguenti definizioni :

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori indicati numericamente con la definizione che segue e nei righe sottostanti le successiva definizioni.

1 Improbabile:

- Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili
- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

2 Poco probabile :

- Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

← - Si sono verificati pochi fatti analoghi

3 Probabile:

- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile:

- Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

LIVELLI DI RISCHIO		AZIONI DA INTRAPRENDERE
R > 8 ALTO	Rischio elevato	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio

		con frequenza elevata.
4 ≤ R ≤ 8 MEDIO	Rischio medio	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili. Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
2 ≤ R ≤ 3 BASSO	Rischio basso	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate. Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
R = 1 MOLTO BASSO	Rischio minimo	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate. Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario.

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

3. COMPITI E RESPONSABILITA'

3.1 Obblighi del datore di lavoro committente

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'interno ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a. verifica, con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81/08, l'**idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Tale verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	- danno lieve
2	Medio	- incidente che non provoca ferite e/o malattie - ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	- ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto grave	- incidente/malattia mortale - incidente mortale multiplo

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

3.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori :

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- si informano reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro

committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove cio' non e possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze. Tale documento e allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

3.3 Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

3.4 Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3.5 Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4. DATI AZIENDALI ED IDENTIFICATIVI delle SEDI OPERATIVE

4.1 Dati generali

Committente

Comune di BAGNONE Piazza Marconi 7 - CAP -54021 Bagnone (MS)

Tel.: 0187/427828

Datore di lavoro

Dott.ssa Guastalli Francesca

Natura dell'appalto

Servizi educativi associati prima infanzia CRESCO GIOCANDO –Comune di Bagnone e di Villafranca in L.

Ammontare complessivo del servizio

€ **407.751,42** oltre I.V.A. (triennio2020,2021,2022)

COMMITTENTE

Datore di lavoro
RSPP
Medico Competente

RLS da nominare

APPALTATORE

Datore di lavoro: Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

RSPP : Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Medico Competente : Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

RLS : Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

4.2 Sedi operative

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze si riferisce in particolare ai soli servizi erogati presso le seguenti strutture

Unita | Ubicazione: Servizi educativi CRESCO GIOCANDO (c/o struttura scolastica Istituto Comprensivo) di Via Grottò.

5. PREVENZIONE INCENDI - EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 81/08, sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché tutti i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. Si precisa che tale attività di prevenzione è allo stato possibile solo attraverso il personale dell'Istituto Scolastico comprensivo di Montescudaio che è presente all'interno dei locali con la scuola di infanzia. L'operatività deve essere completata attraverso la preparazione di prevenzione incendi e pronto soccorso del personale dell'Impresa appaltatrice, che deve anche coordinarsi con l'Istituto Comprensivo nella fase di stesura del piano di sicurezza di entrambe le attività.

5.1 Presidi antincendio

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. n. 81/08.

All'interno delle strutture pubbliche in esame sono presenti presidi antincendio costituiti da estintori portatili di adeguata capacità estinguente.

5.2 Presidi di pronto soccorso

Il Comune di Bagnone tenuto conto della tipologia dell'attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, può essere classificato, ai sensi art. 1 Decreto n. 388/03, come azienda appartenente al gruppo B. All'interno delle strutture in esame sono pertanto presenti come previsto dal punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/08:

- una cassetta di primo soccorso, adeguatamente custodita e contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del Decreto, conforme ai requisiti dettati dal D.M. n. 388/03;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.

5.3 Modalità di organizzazione con i servizi pubblici

Nelle struttura viene esposta una tabella ben visibile riportante almeno i numeri telefonici dei servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza: Vigili del Fuoco, Pronto soccorso, Polizia Locale, Carabinieri.

E' codificata una procedura di organizzazione con i servizi pubblici in caso di emergenza. (Quella della scuola di infanzia)

5.4 Piano di emergenza

Nell'edificio è stato redatto ed apposto nei locali degli stabili il piano di emergenza, che individua le procedure per l'evacuazione dell'edificio e le figure per la gestione dell'emergenza (Coordinatore, addetti alle squadre antincendio, addetti al primo soccorso).

Le prove di evacuazione degli edifici vengono condotte con cadenza semestrale. (si fa sempre riferimento all'Ente gestore con il quale deve essere definito successivamente il coordinamento in fase di necessario aggiornamento del piano di emergenza).

6. DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE

6.1 Dati generali

Ragione sociale: Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

DATI GENERALI DELL'IMPRESA

Sede Legale: Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

CAP Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Prov. Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Telefono e Fax Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Tipologia ditta Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

N.ro iscrizione INAIL n° di posizione Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

N.ro iscrizione CCIAA/Tribunale

Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Associazione di categoria di appartenenza : Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Anno inizio attività Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Settore produttivo e attività Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Categoria (codice ISTAT)

Codice Ateco Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Datore di lavoro Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

RSPP Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

Medico Competente Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

RLS Da definire (dopo l'affidamento dell'appalto)

QUALIFICA COGNOME E NOME

Datore di lavoro (art. 2/81) (persona fisica)

Dirigenti (art. 2/81) (persona fisica)

Preposti (art. 2/81) (persona fisica)

Responsabile SPP (art. 31/81) (nei casi previsti dalla legge)

Rapp. Lavoratori per la sicurezza (art. 47/81) (nei casi previsti dalla legge) ha RLS territoriali nel caso specifico

Lavoratori per la gestione dell'emergenze (nei casi previsti dalla legge) s
ASL competente ASL territoriali

Medico competente (art.18/81) (nei casi previsti dalla legge)

DIPENDENTI (dati del bilancio di sostenibilità)

N° totale dipendenti -----di cui. Maschi: Femmine:

Dirigenti .. di cui Maschi : Femmine:

Quadro .. di cui. Maschi: Femmine:

Impiegati di cui: Maschi: Femmine:

Operai di cui. Maschi: Femmine:

Qualifica F M

DATI DELL'APPALTO

Importo servizio appaltato € **407.751,42(IVA esclusa)**

Data inizio servizio 1/1/2020.....

Data fine servizio 31/12/2022.....

6.2 Idoneità tecnico - professionale

L'art. 26 comma 1 lettera a) del TU della sicurezza impone al datore di lavoro della ditta committente di verificare l' idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

1. Ai fini della verifica dell' idoneità tecnico professionale la ditta appaltatrice dovranno esibire al committente, ai sensi allegato XVH D.Lgs. n. 81/08, la seguente documentazione tecnica:

- a) Certificato di Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all' articolo 28, comma 5, del Decreto Legislative n, 81/08;
- c) specifica documentazione eventualmente attestante la conformità di macchine e attrezzature proprie alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente;
- f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
- i) Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti ai sensi art. 14 D.Lgs. n. 81/08 Limitatamente ai punti b), c), e), g) la ditta appaltatrice pub fornire idonea autocertificazione che attesti il rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/08.

7. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO

Nel rispetto di quanto disposto dall' art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro in cui viene svolto il servizio informa la ditta appaltatrice sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle attrezzature presenti, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori in appalto, sulle misure di prevenzione poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti..

8 ATTREZZATURE DI LAVORO

8.1 Atrezzature di lavoro

Come indicato all' art. 70 del D.Lgs. n. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento

delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, eventualmente messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D.Lgs. n.81/08. Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vengono considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. n. 81/08. Vengono messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere. All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08, dovranno essere prese in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso,

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell'allegato VI del D.Lgs. n. 81/08. Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controlla, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso. Si assicura, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

8.2 Attrezzature in dotazione

Le attrezzature e gli arredi presenti nelle aule nei corridoi e nei bagni e nel giardino, a disposizione del personale della ditta appaltatrice, sono dotate del marchio CE o conformi alle norme pre-vigenti con dichiarazione di conformità, e si presentano in buono stato manutentivo.

8.3 Informazione e formazione sulle attrezzature di lavoro

Come indicate nell'art. 73 del D.Lgs. n. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dovranno disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevere una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente :

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
 - alle situazioni anormali prevedibili.

9. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Si descrive sinteticamente la tipologia dell'attività svolta, presso la struttura educativa in cui la ditta appaltatrice presterà il proprio servizio, al fine di rilevare i possibili rischi da interferenza nel sovrapporsi di percorsi e spazi comuni con gli altri utilizzatori dei locali:

Il Comune effettua il servizio di pulizia in orario extra rispetto a quello dell'apertura del servizio (dopo le ore 17,30).

Si rende necessario usare prodotti di pulizia che siano innocui per tutti gli avventori dei locali ed ambienti verificando, prima della scelta dei prodotti, la presenza di persone allergiche a determinate sostanze.

In tal caso queste vanno eliminate.

Il servizio relativo all'asilo nido (come pure lo spazio gioco educativo) sono rivolti a bambini di età compresa tra i 7 e 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il nido di infanzia inoltre vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie dei due Comuni associati Bagnone e Villafranca in L. e dei comuni limitrofi, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene le questioni relative all'infanzia.

In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

Nell'ipotesi che siano presenti bambini portatori di handicap, l'aggiudicatario, su richiesta del Comune, dovrà rendere disponibile idoneo personale di sostegno, per il quale il Comune corrisponderà lo specifico prezzo orario per l'attività di sostegno indicato dall'aggiudicatario stesso in fase di gara nel Dettaglio economico.

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

10.1 Dispositivi di protezione individuale

Come indicato all'art. 74 del D.Lgs. n. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. In base alle attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 81/08, viene previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni e saranno:

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.

Essi, inoltre :

1. terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
2. potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro della ditta appaltatrice:

effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi I individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI I valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi I provvede ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, devono venire individuate, come indicato nell'art. 77, comma 2 del D. Lgs. n. 51/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del datore di lavoro della ditta appaltatrice:

1. Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
2. Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.
3. Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori.
4. Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.
5. Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge.
6. Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI.
7. Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI.
8. Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

10.2 DPI in dotazione

Gli addetti non sono dotati di particolari dispositivi di protezione individuali.

I DPI variano in base alla mansione e all'attività svolta e sono descritti nel DUVRI appositamente redatto.

11. RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Committente, preso atto del Piano di sicurezza esecutivo della struttura educativa informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.

11.1 Elenco dei rischi presenti

Dopo un'attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, sono i seguenti:

1. Incendio ed esplosione: rischio connesso alla presenza di gas.
2. Caduta di materiale dall'alto.
3. Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi nell'area antistante all'edificio.
4. Scivolamenti, cadute a livello.
5. Possibili interferenze con personale non addetto.
6. Rischio sismico (La scuola ad oggi presenta caratteristiche antisismiche certe rilevabili da progetti).
7. Uscita di emergenza posta al centro dell'edificio e laterale che garantisce la perfetta sicurezza in caso di evacuazione.

11.2 Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'appaltatore deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione.

1. INCENDIO/ESPLOSIONE

Non fumare o usare fiamme libere in presenza del cartello di divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili; non gettare mozziconi di sigaretta accesi tenere lontani materiali infiammabili da elementi scaldanti quali fornelli elettrici; gli addetti devono essere formati su come intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio.

2. CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Non sostare sotto o nelle immediate vicinanze dei depositi. Verificare le condizioni di stabilità dei depositi ed adeguarle, ove necessario.

3. INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI

Durante le operazioni di ingresso/uscita delle forniture in genere, dalle aree di pertinenza degli edifici porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. Dovrà farsi rispettare da parte di chi accede all'interno del cortile la bassissima velocità di movimento adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di visibilità e di presenza di studenti o altri utenti. Non sostare nei viali di percorrenza di detti mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di segnalazione presenza operatori.

4. SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO

Evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza e usare scarpe antiscivolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione,

5. POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO

Porre la massima attenzione durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante il transito di distribuzione del cibo dalla cucina al luogo di somministrazione entro la struttura, verificando che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunni presenti.

6. RISCHIO SISMICO

Il fabbricato, degli anni Sessanta, risulta adeguato sismicamente dal Comune con un recente intervento. E' possibile dunque identificare un coefficiente di rischio per la vita umana in caso di sisma. Il piano di sicurezza dell'impresa appaltatrice dovrà tenerne conto e coordinarlo con quello delle altre attività presenti nell'Edificio, che è contiguo alla scuola dell'infanzia e primaria.

7. RISCHIO PER LE EMERGENZE

Il servizio, ubicato a piano terra è dotato di due uscite di sicurezza, una che risulta centrale rispetto al fronte dell'edificio ed una laterale che immette nel giardino interno e quindi sul parco. Questa condizione rende possibile il verificarsi di un confinamento delle persone nella parte intermedia prima dell'uscita. Nella stesura del piano di sicurezza dovrà essere trovata una soluzione atta a eliminare o ridurre tale rischio in modo da renderlo accettabile.

12. SCHEDE DI RISCHIO

I rischi per la SICUREZZA degli addetti: rischi dovuti alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, di impianti e delle attrezzature utilizzate, tali da comportare un possibile INFORTUNIO

I rischi per la SALUTE degli addetti: rischi dovuti a movimentazione manuale dei carichi, rischio biologico, rischi da rumore e vibrazioni, microclima e videoterminali, tali da comportare possibili MALATTIE PROFESSIONALI - Altri RISCHI: rischi dovuti a stress lavoro correlate, misure organizzative e lavoratrici gestanti Per ogni situazione di pericolo individuata è stata fatta una valutazione del rischio, secondo i criteri sopra individuati, e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Valutazione di rischi da interferenze

FASE DI LAVORO	R(PXD)	POSSIBILI INTERFERENZE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Attività didattica svolta dagli educatori all'interno della scuola nel giardino e nei corridoi	2(2x1)	Compresenza di personale della ditta appaltatrice e degli educatori negli stessi luoghi di lavoro	- Chiarire tempi e modalità di utilizzo degli spazi e delle attrezzature condivise
Eventuali situazioni di		Affollamento lungo i	- Effettuare prove di evacuazione

<p>emergenza all'interno della scuola</p>	<p>4(1x4)</p>	<p>percorsi di esodo e ingombri sulle vie di esodo. Zona di possibile confinamento</p>	<p>coinvolgendo il personale della ditta appaltatrice</p> <p>- Mettere a conoscenza il personale della ditta appaltatrice delle principali procedure di emergenza e coordinarle nel piano di evacuazione, tenere libere le vie di esodo inserire procedure di sicurezza a compensazione del possibile confinamento</p>
<p>Movimentazione dei carrelli e o contenitori nei corridoi per raggiungere il refettorio</p>	<p>2(2x1)</p>	<p>Presenza di bambini ed educatori che si muovono nei corridoi e possibile svolgimento di attività negli spazi comuni di atri nei corridoi</p>	<p>Procedere con cautela e avvertire le persone presenti lungo il percorso del rischio di urtare i carrelli e le loro parti calde</p>

Valutazione di rischi da interferenze

FASE DI LAVORO	R(PXD)	POSSIBILI INTERFERENZE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

13. MISURE PREVENTIVE

In aggiunta alle misure di prevenzione e protezione sopra individuate per la riduzione del rischio da interferenze, la ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

1. l'impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. L'impresa appaltatrice, inoltre, è obbligata all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.

3. Per lo svolgimento dell'attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo, conveniente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale.
6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E' facoltà della Ditta committente esaminare tutte le macchine e le attrezzature della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia nei confronti dell'Autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti della Ditta committente.
8. Al momento dell'eventuale accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.

14. COSTI DELLA SICUREZZA

La Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha cercato di fare un po' di chiarezza in merito alla gestione dei costi della sicurezza negli appalti pubblici. La materia è stata, infatti, profondamente innovata dalla L. n. 123/07 che, all'art. 8, ha modificato il comma 3bis dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/16 (Codice dei contratti pubblici) come segue:

“Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture “Il citato articolo 8 ha inoltre introdotto il comma 3 ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”. Poiché, quando si parla di costi relativi alla sicurezza, si può fare riferimento a due diversi tipi di costi:

- A) costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa;
 B) costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

La norma non chiarisce, soprattutto nella pratica operativa:

- 1) se la stazione appaltante deve indicare i costi della sicurezza nei bandi di gara e, in caso di risposta affermativa, quale tipologia di costi della sicurezza deve essere valutata ed indicata nei bandi di gara;
- 2) la tipologia di costi della sicurezza per i quali è richiesta la valutazione di congruità;
- 3) la tipologia di costi "non soggetti a ribasso d'asta".

A questo proposito, la citata Determinazione precisa che:

- la stazione appaltante deve stimare ed indicare nei bandi di gara i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze; I la stima di tali costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzi o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; I in assenza di interferenze si ritiene comunque necessario indicate nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza. Inoltre, tali costi:

- devono essere tenuti distinti dall'importo a base d'asta;
- non sono soggetti a ribasso;

- in fase di verifica dell'anomalia non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. L'appaltatore deve invece indicare nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Alla luce di quanto chiarito dalla Determinazione n.3/2008 sopra citata si procede alla stima dei costi relativi agli adempimenti, ai mezzi e alle procedure ritenuti necessari ai fini della eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze per l'appalto in oggetto, che dovrà sostenere la ditta appaltatrice.

I costi per la sicurezza ammontano a Euro 400 annuali ed € 1200 nel triennio

Categoria	Descrizione	Costo unitario	Quantità	totale
Misure organizzative	Riunioni di coordinamento, specifiche procedure, gestione interferenze, spiegazioni piano di emergenza, ecc.			

15. CONCLUSIONI

L'impresa appaltatrice, con la firma riportata in calce, dichiara:

_ di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione all'attività della ditta committente;

_ l'avvenuta cooperazione dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/impres e la redazione del presente documento;

_ che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell'attività eseguita;

_ che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant'altro evidenziato e previsto dal presente documento.

In corso d'opera, in caso di modifica delle condizioni prese in esame nella data odierna, sarà cura dell'Ente committente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione, o comunque riproporre il coordinamento e la cooperazione periodicamente.

Responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione della cooperazione e coordinamento sarà il Responsabile dell'Area Amministrativa.

1 CERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze é stato redatto dal Datore di Lavoro Committente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sarà oggetto di integrazione con la documentazione prevista a carico del datore di lavoro ditta appaltatrice.

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

.....

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

.....

IL RESPONSABILE INCARICATO DELLA VERIFICA E CONTROLLO DEI SERVIZI IN
APPALTO

IL DATORE DI LAVORO DITTA APPALTATRICE